



Collaboratori a Progetto

Le nuove regole

Il Ministero del Lavoro ha emesso nel mese di gennaio una Circolare con le modalità per il **corretto utilizzo dei Collaboratori a Progetto in tutti i settori di attività**, che spesso sono impropriamente impiegati come lavoratori dipendenti.

Riportiamo in sintesi gli elementi principali della Circolare

In generale, il lavoro a progetto deve essere limitato alle prestazioni effettivamente autonome perché definite in funzione di un risultato predeterminato che le caratterizza e le delimita.

In particolare:

- ◆ Il **Contratto** deve essere in forma *scritta* e deve contenere il **Progetto**, il quale deve essere *specifico* e non deve coincidere né sovrapporsi con l'attività principale o accessoria dell'azienda, ma può solo essere ad essa coordinato funzionalmente.
In mancanza di progetto scritto l'attività è considerata lavoro subordinato.
La *proroga* del contratto deve essere giustificata dal non raggiungimento del risultato entro il termine fissato. Il *rinnovo* può avvenire sulla base di un progetto nuovo o affine.
- ◆ Le forme di **Coordinamento** con l'organizzazione aziendale devono essere individuate nel contratto. Fermo restando tale coordinamento, è essenziale **l'Autonomia** delle modalità esecutive delle prestazioni. Le prestazioni devono svolgersi senza specifico controllo dell'attività, ed è escluso il potere disciplinare dell'azienda committente.
- ◆ **Prestazioni elementari, ripetitive e predeterminate** non sono compatibili col lavoro a progetto. Il collaboratore non può essere utilizzato per generiche attività estranee al progetto.
- ◆ Il **Risultato** deve essere predeterminato e definito nel contratto e non può essere modificato unilateralmente dall'azienda. Il **Compenso** non può essere esclusivamente legato al tempo di prestazione, ma riferito anche al risultato stabilito nel progetto.
I criteri per la determinazione del corrispettivo devono essere evidenziati nel contratto.
- ◆ Le seguenti **Attività** sono **incompatibili** con il lavoro a progetto e devono essere considerate lavoro subordinato, a meno che non sia dimostrata una autentica e concreta autonomia esecutiva: *addetti distribuzione bollette o consegna giornali, riviste ed elenchi telefonici; addetti agenzie ippiche; addetti pulizie; autisti e autotrasportatori; babysitter e badanti; baristi e camerieri; commessi e addetti alle vendite; custodi e portieri; estetiste e parrucchieri; facchini; istruttori di autoscuola; lettori di contatori; manutentori; muratori e operai dell'edilizia; piloti e assistenti di volo; prestatori di manodopera agricoli; addetti attività di segreteria e terminalisti.*

Per maggiori informazioni rivolgetevi a **NidiL CGIL**

Il sindacato che difende i diritti dei lavoratori atipici e si batte contro la precarietà

➤ **Monza**

➤ **Vimercate**

Via Monte Oliveto, 7 Tel. 039-2731.240 - 2731.1

Piazza Marconi, 7 (martedì pomeriggio) Tel. 039-6083399

NidiL-CGIL Monza e Brianza